



## *Il Prefetto della Provincia di Parma*

**VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 recante “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n.266”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 19 novembre 2020, riguardante la individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti in servizio presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, che prevede, per la Prefettura di Parma (Allegato A – tabella 2N), 4 posti di funzione da viceprefetto e 4 posti di funzione da viceprefetto aggiunto;

**CONSIDERATO** che, con proprio provvedimento n. 0056096 in data 7 settembre 2023, al viceprefetto dott.ssa Fernanda CANFORA è stato conferito, in proroga, l’incarico di dirigente reggente dell’Area V: Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, per un periodo di anni uno a decorrere dal 30 settembre 2023;

**PRESO ATTO** del perdurare della grave carenza organica dei dirigenti prefettizi in servizio presso questa Sede, atteso che, alla data odierna, risultano vacanti due dei quattro posti di funzione da viceprefetto e tutti e quattro i posti di funzione da viceprefetto aggiunto, come individuati dal D.M. 5 novembre 2020 (Tabella 2N dell’Allegato A), di guisa che:

- il viceprefetto dott. Adriano Eustachio CORETTI, titolare del posto di funzione, di carattere fiduciario, di Vicario del Prefetto, assicura, in reggenza, le funzioni dirigenziali relative anche all’Area II: Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie (da viceprefetto), garantendo, al contempo, analoghe funzioni per quanto riguarda l’Area III: Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio (da viceprefetto aggiunto);
- il viceprefetto dott.ssa Fernanda CANFORA, titolare del posto di funzione, di carattere fiduciario, di Capo di Gabinetto – e che, dal 1° marzo 2024 (data di scadenza dell’incarico in reggenza, conferitole con il citato decreto n. 14342 in data 2 marzo 2023), svolge la funzione dirigenziale inerente all’Area I: Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale –, assicura, in reggenza, le funzioni dirigenziali relative tanto all’Area IV: Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione, quanto, appunto, all’Area V: Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico (entrambe da viceprefetto aggiunto);

**RITENUTO** che il mantenimento del sopra descritto assetto organizzativo, derivante dalla gravemente deficitaria situazione dell’organico dirigenziale prefettizio, sia, in questo momento, condizione necessaria e indispensabile per garantire, senza soluzione di continuità, l’efficienza e la funzionalità dei servizi – e, quindi, il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa –, in ragione delle consolidate esperienze maturate dai dirigenti nell’espletamento dei rispettivi incarichi, pur nella piena consapevolezza che la proroga, in reggenza, dell’incarico dirigenziale *de quo* appare distonico rispetto al carattere eccezionale e necessariamente transitorio dell’istituto;

**DATO ATTO** di aver esperito un’approfondita riflessione sulla possibilità di percorrere scelte organizzative alternative alla reggenza, anche raccogliendo il suggerimento degli Organi di controllo, che, in occasione del conferimento di analoghi incarichi dirigenziali *ad interim*, hanno prospettato l’eventualità di assicurare la funzione dirigenziale mediante l’istituto della delega di firma, e di aver rilevato che essa rappresenta una soluzione tecnica non percorribile, in quanto non prevista nel quadro normativo ed ordinamentale di riferimento per la carriera prefettizia tra le modalità di “copertura” dei posti di funzione vacanti, riservati ai dirigenti di livello non generale (viceprefetti e viceprefetti aggiunti), anche in considerazione della specialità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 139/2000, principio che regola lo *status* del Corpo prefettizio, rimasto pubblico,



## *Il Prefetto della Provincia di Parma*

e, pertanto, non fungibile con altre tipologie di dirigenza, per le quali possono prevedersi forme più flessibili di espletamento delle relative attività. Ciò, senza dimenticare che le disposizioni ministeriali in materia – che, peraltro, ne hanno espressamente negato l'estensibilità alle competenze della carriera prefettizia – contemplano la delega di firma quale istituto con cui ovviare alla vacanza, nell'ambito delle Prefetture, di un posto di funzione dirigenziale unicamente nel caso in cui essa riguardi l'Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali, destinato, nell'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione civile dell'Interno, ai dirigenti c.d. "contrattualizzati" di seconda fascia dell'area funzioni centrali;

**RITENUTO** che il conferimento dell'incarico dirigenziale relativo all'Area V alla dott.ssa Canfora, mediante l'istituto della reggenza, attui pienamente il principio di continuità amministrativa, espressione del principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto, attese le illustrate, gravi carenze nell'organico dirigenziale, il presente provvedimento risponde all'esigenza di scongiurare vuoti di potere e forzate stasi nel perseguimento dell'interesse pubblico in un ambito cruciale dell'attività istituzionale della Prefettura - qual è quello afferente alla protezione civile, alla difesa civile ed al coordinamento del soccorso pubblico -, considerato che l'assenza di una guida dirigenziale alle materie ricomprese nell'ambito di competenza della suddetta Area determinerebbero un sicuro, irreparabile danno all'interesse pubblico, privando, inoltre, il titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del necessario supporto della figura dirigenziale in un ambito di attività strategico e centrale;

**EVIDENZIATA** l'impossibilità fattuale di procedere, nella corrente, grave situazione deficitaria di dirigenti prefettizi, alla pratica declinazione del principio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 139/2000, in quanto la presenza in servizio di soli due dirigenti – sul totale di otto previsti dal citato D.M. 5 novembre 2020 – consentirebbe, al più, un'alternanza, non certo una rotazione, negli incarichi in parola;

**ATTESO** che la scelta che si intende attuare con il presente provvedimento - vale a dire, la proroga, in reggenza, dell'incarico dirigenziale relativo all'Area V al funzionario che svolge le funzioni di Capo di Gabinetto -, pur nella già illustrata cornice di eccezionalità, si rivela perfettamente coerente con gli assetti organizzativi generali del Ministero dell'Interno a livello periferico, quali stabiliti con il già menzionato D.M. 5 novembre 2020; ed infatti, nell'individuare i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti in servizio presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il suddetto decreto ha disposto che, in ben 33 delle 105 sedi prefettizie (quelle, cioè, ricomprese nelle Tabelle 2Q e 2Q-bis dell'Allegato A), le attribuzioni in materia di protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico siano ricondotte nell'ambito del posto di funzione di Capo di Gabinetto del Prefetto, con conseguente ridenominazione dell'ufficio dirigenziale in "Gabinetto del prefetto; protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico";

**CONSIDERATO** che, allo stato, l'unica, diversa opzione praticabile - tra quelle consentite dallo speciale ordinamento della carriera prefettizia, *ut supra* – risulterebbe il conferimento in reggenza dell'incarico di dirigente dell'Area V: Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, all'altro viceprefetto in servizio, e cioè al Vicario del Prefetto, con conseguente scostamento dal chiaro principio organizzativo generale scelto dall'Amministrazione civile dell'Interno, che, con il D.M. 5 novembre 2020, in quasi un terzo delle sedi prefettizie, ha attribuito al Capo di Gabinetto (e non al Viceprefetto Vicario) anche le competenze dirigenziali di livello non generale in materia di protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, quali dettagliate nella declaratoria di cui alla Tabella 3 del citato Allegato A;



## *Il Prefetto della Provincia di Parma*

**OSSERVATO**, altresì, che anche la particolare delicatezza delle competenze attribuite all'Area V consiglia di individuare, quale funzionario da proporre al relativo incarico dirigenziale, una unità in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore e, quindi, giustifica la scelta di non ricorrere, per ora, a soluzioni organizzative diverse dalla reiterazione dell'attribuzione dell'incarico al medesimo dirigente che lo ricopre in atti;

**EVIDENZIATO** che l'assoluta indispensabilità del presente provvedimento di reggenza non ne fa venir meno il suo carattere temporaneo, in quanto appare ragionevole prefigurare che la grave situazione deficitaria della dotazione, in particolare, di viceprefetti aggiunti che connota la Prefettura di Parma potrà, a breve, trovare adeguate risposte, in considerazione del fatto che:

- l'Amministrazione è in procinto di immettere in servizio, entro il corrente anno, i 194 viceprefetti aggiunti, vincitori del concorso a 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con D.M. 8 novembre 2019, attualmente impegnati, con la qualifica di consiglieri, nella frequenza della parte finale del Corso di formazione presso la ex Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno;
- è attualmente in corso di svolgimento una seconda procedura concorsuale per l'accesso al Corpo prefettizio, indetta con D.M. 22 dicembre 2021, per ulteriori 180 posti;
- con recenti disposizioni di legge (articolo 1, commi 352 e 353, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stata rimodulata la dotazione organica dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, il che consentirà l'avvio di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di ulteriori 144 viceprefetti aggiunti;
- l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha ridotto di un anno (da nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi) il tempo minimo per l'accesso allo scrutinio per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, allo scopo di ripianare, con maggiore celerità, le scoperture attualmente presenti nella medesima qualifica in esito alle cennate procedure di reclutamento;

**DATO ATTO** che, anche di recente, non si è mancato di porre formalmente all'attenzione degli uffici ministeriali la situazione di estrema difficoltà in cui opera questa Prefettura, in ragione delle rilevanti scoperture della dotazione dirigenziale di sede;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie n. 0064400 in data 8 agosto 2024, che, nell'aggiornare e sostituire le indicazioni precedentemente fornite in materia, ha ricondotto i casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico dirigenziale, qualora il posto di funzione sia privo di titolare – e, quindi, la stessa reggenza – all'alveo delle disposizioni contrattuali di cui all'articolo 23, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 (nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70);

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra espresso, di dover prorogare al viceprefetto dott.ssa Fernanda CANFORA l'incarico di dirigente, in reggenza, dell'Area V: Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, per un periodo di un anno, decorrente dal 1° ottobre 2024, per garantire, senza soluzione di continuità, i servizi e le attività di competenza del relativo posto di funzione, ai sensi della declaratoria di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A del D.M. 5 novembre 2020;

**VISTO** il nulla osta a tal riguardo rilasciato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie con nota prot. n. 0069196 del 6 settembre 2024;



## *Il Prefetto della Provincia di Parma*

**PRESO ATTO** del *curriculum vitae*, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della capacità professionale dimostrata dalla Dirigente;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla dott.ssa Fernanda CANFORA ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed il suo *curriculum vitae*, nonché l'ulteriore dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*ter* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (come da circolare n. 13425 del 22 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie);

**INFORMATE** le Organizzazioni sindacali rappresentative della carriera prefettizia;

### **DECRETA**

Per i motivi in premessa indicati, al viceprefetto dott.ssa Fernanda CANFORA, è prorogato per il periodo di un anno, decorrente dal 1° ottobre 2024, l'incarico di dirigente reggente dell'Area V: Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, di cui all'Allegato A – Tabella 2N del succitato D.M. 5 novembre 2020.

Al Viceprefetto dott.ssa Fernanda CANFORA, per l'incarico suindicato, non compete alcuna retribuzione, fatti salvi gli emolumenti che eventualmente verranno riconosciuti dal Ministero dell'Interno nell'ambito degli oneri per le maggiori attività svolte, secondo apposita procedura prevista dal contratto di categoria.

La dirigente, ferma restando la competenza del Prefetto ad assumere le iniziative e ad adottare i provvedimenti riservatigli dalla legge, svolgerà le funzioni concernenti le attività e procedimenti indicati nell'Allegato A - Tabella 3 del suddetto D.M. 5 novembre 2020, eserciterà le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, e perseguirà gli obiettivi propri della funzione dirigenziale in relazione al posto di funzione assegnato, nonché gli ulteriori obiettivi individuati annualmente dal Ministero dell'Interno.

Alla predetta Area rimangono assegnate le risorse umane e strumentali individuate con i provvedimenti organizzativi adottati.

Avverso il presente provvedimento, che verrà inoltrato alla Ragioneria territoriale dello Stato di Parma per il controllo preventivo di regolarità contabile ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale per l'Emilia-Romagna per controllo di legittimità, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia-Romagna - Sezione di Parma o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica.

Parma, data del protocollo

**IL PREFETTO**  
(Garufi)